

DELIBERA N. 38/13/CRL

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

MERLO PESCA DI FANTOZZI [REDACTED] & C. [REDACTED] / FASTWEB [REDACTED]

IL CORECOM LAZIO

NELLA Riunione del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Lazio (di seguito, per brevità, "Corecom Lazio") del 17.4.2013;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'articolo 1, comma 13, che prevede l'istituzione, quale organo funzionale dell'Autorità, dei comitati regionali per le comunicazioni e l'articolo 1, comma 6, lettera a), n.14, che attribuisce all'Autorità le competenze in materia di controversie tra gli utenti e i gestori);

VISTA la legge della Regione Lazio 3 agosto 2001 n. 19, recante "*Istituzione del comitato regionale per le comunicazioni*" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 84 del decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTO l'Accordo Quadro del 4/12/2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, per brevità, "AgCom"), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, che ha innovato la disciplina della delega di funzioni tra l'Autorità e i Comitati regionali per le comunicazioni, includendo tra le nuove funzioni delegabili anche quella relativa alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche;

VISTA la Convenzione del 16/12/2009 stipulata dall'AgCom e dal Corecom Lazio in applicazione del citato Accordo Quadro del 4/12/2008, con la quale la descritta nuova funzione di definizione delle controversie è stata delegata al Corecom Lazio a partire dal 1 gennaio 2010;

VISTO il Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera 173/07/CONS e successive modifiche e integrazioni (di seguito, per brevità, "il Regolamento");

VISTA la Delibera n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011 "Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. G) della legge 14 novembre 1995 n. 481" e l'Allegato A di detta Delibera recante Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori (di seguito, per brevità, "Regolamento Indennizzi");

VISTA l'istanza pervenuta in data 21 dicembre 2011, rubricata al Protocollo n. LAZIO/D/752/2011, con cui la società Merlo Pesca di Fantozzi [REDACTED] & C. [REDACTED] (di seguito, per brevità "Merlo Pesca") ha chiesto l'intervento del Corecom Lazio per la definizione della controversia insorta con la società Fastweb [REDACTED] (di seguito, per brevità, "Fastweb");

VISTA la nota del 14 febbraio 2012 con cui il Corecom Lazio ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento, l'avvio di un procedimento per la definizione della predetta controversia, fissando termini per lo scambio di memorie, repliche e documentazione;

VISTA la nota del 14 marzo 2012, con la quale Fastweb ha presentato la memoria difensiva ed i documenti;

VISTA la nota del 14 marzo 2012, con la quale l'istante ha presentato la memoria difensiva;

VISTA la nota del 23 marzo 2012, con la quale l'istante ha presentato la memoria di replica;

UDITE tutte le parti all'udienza di discussione.

CONSIDERATO quanto segue:

1. Oggetto della controversia e svolgimento del procedimento.

a) L'utente ha introdotto il presente contenzioso rappresentando quanto segue:

- il 16 settembre 2010, l'istante sottoscriveva con Fastweb una Proposta di Abbonamento Microimprese con piano tariffario "My Business Parla e Naviga" per la fornitura del servizio voce, fax, dati e pos, al costo di Euro 25,00 + IVA mensili per un anno, con portabilità di una numerazione Telecom Italia.;
- a febbraio 2011, la portabilità veniva espletata e la linea attivata, ma il servizio pos risultava non funzionante;
- dopo diversi solleciti e reclami, nel mese di luglio 2011, Fastweb comunicava che il servizio non poteva essere fornito in quanto la linea non era compatibile;
- i numerosi reclami restavano senza riscontro;
- l'utente provvedeva allora ad attivare il servizio con la propria banca al costo mensile di Euro 20,00 + IVA;
- dall'esame delle fatture, risultava inoltre una modifica delle condizioni contrattualmente convenute, e precisamente un limite alle telefonate fisse gratuite sino a 10.000 minuti al mese, anzichè illimitate, nonchè voci difformi da quelle contrattuali;
- con l'istanza per il tentativo obbligatorio di conciliazione, l'utente chiedeva un indennizzo per il mancato utilizzo del servizio pos da febbraio ad agosto 2011, lo storno parziale delle fatture del periodo per il mancato utilizzo del servizio, un indennizzo per l'attivazione di servizi non richiesti, il rimborso per i costi sostenuti;
- all'udienza per il tentativo obbligatorio di conciliazione, l'utente chiedeva un indennizzo di Euro 950,00 per il servizio pos non attivo e la modifica del profilo tariffario. L'operatore non accordava l'indennizzo, rilevando di aver già trattato e conciliato una procedura avente ad oggetto le medesime contestazioni e l'udienza si concludeva con esito negativo;
- con l'istanza di definizione, l'utente chiedeva: 1) un indennizzo per il mancato funzionamento del servizio pos; 2) un indennizzo per la mancata risposta ai reclami; 3) un indennizzo per la modifica delle condizioni contrattuali; 4) lo storno e il rimborso delle voci non previste dal contratto; 5) il rimborso dei costi;
- con memoria del 14 marzo 2012, l'operatore precisava che: a) a settembre del 2010, l'istante

aveva sottoscritto un contratto di abbonamento Microimprese con profilo tariffario My Business Parla e Naviga, con richiesta di portabilità del numero; b) la numerazione provvisoria, assegnata da Fastweb in attesa del passaggio dall'altro operatore, era stata sostituita dal numero originario in data 1 febbraio 2011, perfezionatasi la portabilità; c) dalla brochure dell'offerta commerciale allegata al contratto risultava espressamente il c.d. monte ore del servizio voce gratuito di 5.000 minuti/mese per linea telefonica e 10.000 in caso di acquisto di linea aggiuntiva; d) nessuna modifica unilaterale delle condizioni era stata apportata, avendo Fastweb fatturato il profilo conformemente a quanto previsto nella proposta di abbonamento (ovvero Euro 50,00 al mese e Euro 39,50 al mese da ottobre 2010 a ottobre 2011); e) nessuna responsabilità era imputabile per il mancato funzionamento del servizio pos, non rientrando il servizio pos tra i servizi garantiti da Fastweb e indicati negli articoli 31 e seguenti delle CGC; f) l'importo di Euro 100,00 addebitato nella fattura del 31 dicembre 2010 a titolo di anticipo chiamate era conseguente alla variazione del metodo di pagamento e di esso era stata data comunicazione all'utente; g) risultava un insoluto dell'istante di Euro 798,74; h) nessun reclamo scritto risultava dagli archivi Fastweb. A titolo conciliativo, l'operatore si dichiarava disponibile ad accettare, a fronte dell'insoluto di Euro 798,74, la minor somma di Euro 500,00, eventualmente dilazionabile. In difetto, chiedeva il rigetto delle domande;

- con memoria del 14 marzo 2012, l'istante precisava che: a) la proposta di abbonamento Microimprese con piano My Business Parla e Naviga, sottoscritta a settembre 2010, prevedeva connessione internet a 10 Mega, 2 linee telefoniche con chiamate nazionali incluse, trasferimento di chiamata ecc. al costo di Euro 25,00 + IVA al mese per un anno; b) dalle fatture era emerso l'addebito del canone bimestrale di Euro 120,00 + IVA, anzichè Euro 50,00 + IVA; c) l'operatore aveva modificato unilateralmente le condizioni contrattuali da febbraio 2011, riducendo il monte ore delle telefonate ai numeri fissi da illimitato, come da contratto, a 10.000 minuti/mese. Vista la esclusiva responsabilità dell'operatore, così precisava la domanda: 1) per il mancato funzionamento/malfunzionamento del servizio POS per il periodo 11 febbraio 2011-2 maggio 2011, un indennizzo di Euro 425,00 ex Delibera 73/11/CONS, oltre al rimborso dei costi sostenuti per l'utilizzo del pos, pari ad Euro 20,00 + IVA al mese per dieci mesi; 2) per la mancata risposta ai reclami per 332 giorni, un indennizzo di Euro 300,00; 3) per la mancata trasparenza contrattuale, un indennizzo di Euro 150,00, ai sensi della Delibera 73/11/CONS e della Carta Servizi; 4) lo storno parziale delle fatture del periodo febbraio 2011- marzo 2012 per addebito di canoni difformi da quelli convenuti; 5) i costi della procedura per Euro 150,00;
- con memoria di replica del 23 marzo 2012, l'istante contestava le deduzioni dell'operatore, ribadendo che il costo mensile della promozione era di Euro 25,00 + IVA al mese per un anno, come pubblicizzato a mezzo stampa e internet. Precisava che alcuna brochure dell'offerta commerciale è stata mai allegata al contratto, con ciò inducendo a ritenere che l'offerta fosse solo quella indicata nella pagina web di Fastweb e che solo successivamente l'operatore aveva modificato le condizioni tariffarie della linea voce. Inoltre evidenziava che, come asserito dall'operatore nella memoria, dal 1 febbraio 2011 la linea aggiuntiva era stata sostituita con la linea originaria e che da allora l'istante aveva potuto usufruire di una sola linea. La mancanza della seconda linea, garantita dall'operatore, aveva reso impossibile l'utilizzo del servizio pos, servizio di cui non era stata richiesta l'erogazione, ma solo la possibilità di poter usufruire dello strumento utilizzando la linea Fastweb. Infine, in ordine alla fatturazione di Fastweb, evidenziava che il calcolo del debito insoluto era frutto delle modifiche tariffarie unilateralmente applicate, modifiche che avevano reso necessaria la variazione della modalità di pagamento a mezzo RID. Per spirito conciliativo si dichiarava disponibile ad un

indennizzo di Euro 350,00 oltre lo storno dell'insoluto, ammontante ad Euro 458,74 e non ad Euro 798,74 a fronte delle considerazioni svolte;

- all'udienza di discussione, le parti si riportavano ai propri scritti.

2. Motivi della decisione.

2.1. Osservazioni in rito.

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile.

2.2. Nel merito.

2.2.a. Sul malfunzionamento del servizio e sulla mancata trasparenza contrattuale

L'istante lamenta il mancato funzionamento del servizio POS, da interpretarsi quale totale malfunzionamento del servizio, per il periodo 11 febbraio 2011 - 2 maggio 2011, e la mancata trasparenza contrattuale dell'operatore, che non lo avrebbe preventivamente informato dell'impossibilità dell'utilizzo del servizio per l'incompatibilità con gli apparati Fastweb, servizio essenziale per l'attività svolta dall'istante.

L'operatore esclude la propria responsabilità, sostenendo che l'offerta commerciale si limitava a garantire una linea aggiuntiva con accesso dedicato, utilizzabile per telefono, fax e pos, senza offrire uno specifico servizio pos e che è onere del gestore del servizio pos garantire la compatibilità degli apparati utilizzati dall'utente con i servizi e la tecnologia Fastweb.

La domanda dell'utente è fondata per le seguenti ragioni.

In base ai principi generali sull'onere della prova in materia di adempimento di obbligazioni, si richiama il principio più volte affermato nella consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 13533 del 30 ottobre 2001, Cass. 9 febbraio 2004 n. 2387, 26 gennaio 2007 n. 1743, 19 aprile 2007 n. 9351, 11 novembre 2008 n. 26953, e da ultimo, 3 luglio 2009 n. 15677 e da ultimo Cass. Il 20 gennaio 2010 n. 936), secondo il quale il creditore che agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto un inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento o che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile ex art. 1218 cod. civ, ovvero da cause specifiche di esclusione della responsabilità previste dal contratto, dalle condizioni generali di contratto o dalla Carta Servizi.

Nella fattispecie, è provata l'esistenza del contratto di abbonamento Microimprese con profilo My Business Parla e Naviga, con richiesta di portabilità del numero [REDACTED]. E' provato altresì che tale profilo era stato offerto in promozione al costo di Euro 25,00 + IVA per un anno, come pubblicizzato sul sito Fastwebperaziende prodotto dall'utente, anziché al costo di Euro 50,00 + IVA (come previsto dalla brochure commerciale prodotta dall'operatore, che non è provato essere stata inviata all'utente).

Tra le caratteristiche del servizio pubblicizzato in promozione vi era: "2 linee telefoniche con chiamate Nazionali INCLUSE". Dall'esame delle fatture prodotte dall'operatore, risulta dal 26 ottobre 2010 l'attivazione di una nuova numerazione (██████████), che compare nelle successive fatture, sino alla fattura con scadenza 30 luglio 2011, unitamente alla numerazione originaria.

Non è stato dunque provato quanto dichiarato dall'operatore, ovvero che la numerazione (██████████) sarebbe stata una numerazione provvisoria, definitivamente sostituita in data 1 febbraio 2011 dalla numerazione originaria (risultando peraltro anche in data 2 e 3 febbraio 2011 telefonate generate da tale numerazione). E comunque, se così fosse stato, ciò sarebbe stato in contrasto con l'obbligazione contrattualmente assunta di fornire all'utente 2 linee telefoniche, una delle quali, come dichiarato dall'istante ed ammesso dall'operatore, utilizzabile per telefono, fax e pos.

Considerato quanto sopra, si ritiene dunque che il lamentato mancato funzionamento del servizio pos collegato alla linea aggiuntiva sia dipeso dal non funzionamento (*recte*: sostituzione/sottrazione) della seconda linea, con conseguente responsabilità dell'operatore Fastweb per il disservizio, che non ha peraltro neppure provato di aver svolto le attività necessarie per la risoluzione del problema, o che il problema è dipeso da cause a lui non imputabili .

Spetta pertanto all'utente un indennizzo per la mancata fruizione del servizio pos (non accessorio, vista la natura dell'impresa esercitata dall'utente e della richiesta di una linea dedicata) per il periodo indicato dall'istante dall'11 febbraio 2011 al 2 maggio 2011, nulla avendo l'operatore dedotto o contestato in ordine alla durata del disservizio.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 5.1 della Delibera 73/11/CONS, si riconosce un indennizzo di Euro 400,00.

Non può invece essere accolta la domanda di liquidazione di indennizzo per la mancata trasparenza contrattuale, non risultando in atti la dichiarata incompatibilità del servizio pos con gli apparati Fastweb che avrebbe ab origine escluso la possibilità di utilizzazione del servizio, rendendo così non trasparente l'offerta contrattuale. Anzi, proprio dalla documentazione prodotta dall'istante – pagina web del sito "TuttoFastweb" – risulta che "Fastweb è l'unico gestore in Italia a fornire un servizio di telefonia VOIP compatibile con i POS. Se ci fossero problemi con il POS, è possibile che ci siano disturbi sulla linea...".

Così non può essere accolta neppure la domanda di rimborso dei costi sostenuti dall'utente per il servizio pos attivato con l'Istituto di credito, in quanto, alla luce di quanto sopra, l'istante avrebbe potuto pretendere dall'operatore la risoluzione del malfunzionamento (ovvero il ripristino della linea per l'utilizzazione del servizio), senza sostenere costi aggiuntivi.

2.2.b. Sulle modifiche tariffarie

L'utente lamenta l'addebito di canoni mensili di abbonamento diversi da quelli pattuiti e la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali e chiede lo storno parziale delle fatture relative al periodo febbraio 2011-marzo 2012.

La domanda è fondata per le seguenti ragioni.

Dall'esame della documentazione contrattuale in atti, risulta che, dalla data di sottoscrizione del contratto (settembre 2010), per un anno, il canone mensile del profilo My Business era in promozione ad Euro 25,00 + IVA, anziché Euro 50,00 + IVA. Dalle fatture prodotte dall'operatore,

risulta invece addebitato un canone bimestrale di Euro 86,76 + IVA per il periodo 26 ottobre-31 dicembre 2010, un canone bimestrale di Euro 79,00 + IVA per il periodo 1 gennaio – 31 agosto 2011, un canone bimestrale di Euro 88,64 + IVA per il periodo 1 settembre – 31 ottobre 2011, un canone bimestrale di Euro 100,00 + IVA dal 1 novembre 2011 al 30 aprile 2012.

Stante la evidente difformità tra il canone contrattualmente previsto per un anno in promozione ed il canone addebitato dall'operatore nel periodo settembre 2010 - settembre 2011, Fastweb dovrà stornare l'eccedenza fatturata, in quanto non dovuta, procedendo alla ricostruzione della situazione contabile dell'utente.

Dovrà altresì essere stornato l'importo addebitato per anticipo conversazioni nella fattura n. [REDACTED] del 31 dicembre 2010, in quanto l'annullamento della modalità di pagamento a mezzo RID bancario è stata effettuata dall'utente a seguito ed a causa dell'accertata difformità tra le somme richieste dall'operatore e le somme dovute, contestata all'operatore. In siffatta situazione, il diniego al pagamento a mezzo RID non può che intendersi, in una ottica di salvaguardia dei propri diritti e di autotutela, come legittimo rifiuto di adempiere la propria obbligazione in presenza dell'inadempimento della controparte.

Quanto alla modifica delle condizioni contrattuali delle chiamate verso numeri fissi, dapprima illimitate e poi limitate ad un monte/ore mensili, deve evidenziarsi che, ai sensi dell'art. 20.1 delle CGC, l'operatore ha facoltà di aggiornare i corrispettivi dei servizi, dandone comunicazione all'utente ai sensi dell'art. 20.2. Nella fattispecie, l'operatore ha comunicato all'istante che dal mese di febbraio 2011 l'offerta commerciale sarebbe stata variata con l'introduzione del monte/ore incluso di 10.000 minuti/mese e la tariffazione a consumo per le chiamate eccedenti il monte/ore, informandolo altresì della facoltà di recedere dal contratto. Recesso non esercitato dall'utente, con conseguente legittima eventuale fatturazione delle chiamate extra monte/ore a far data dal mese di febbraio 2011.

2.2.c. Sulla mancata risposta al reclamo

L'utente lamenta la mancata risposta ai numerosi reclami svolti, chiedendo l'indennizzo per la mancata risposta al reclamo scritto del 19 gennaio 2011.

L'operatore si limita a dichiarare di non aver fornito riscontro, in quanto negli archivi Fastweb non è presente alcun reclamo scritto, e produce lo storico della gestione delle chiamate al servizio Clienti.

La dichiarazione dell'operatore è smentita dalla produzione in atti della copia del reclamo del 19 gennaio 2011 e della ricevuta della trasmissione a mezzo fax.

Non essendo stato dato alcun riscontro a tale reclamo, la domanda dell'utente è fondata.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della delibera 179/03/CSP (nonché del successivo articolo 11, comma 2, della medesima delibera e anche dell'art. 25.1 delle CGC), infatti, la risposta al reclamo deve essere adeguatamente motivata e fornita entro il termine indicato nel contratto (nella fattispecie 30 giorni) e comunque non superiore a 45 giorni dal ricevimento della richiesta, in forma scritta nei casi di rigetto.

Ed invero, come sopra ricordato, nei casi di rigetto la risposta al reclamo deve essere *adeguatamente motivata* e fornita *in forma scritta*, per l'evidente fine di dare all'utente reclamante un riscontro chiaro ed esaustivo, univoco e agevolmente dimostrabile, idoneo quindi a riequilibrare le posizioni delle parti in un dialogo che, tipicamente, non nasce paritario a causa della qualità

dell'operatore come soggetto strutturalmente e numericamente superiore, organizzato e diversificato.

Per tutte le motivazioni sopra esposte, la mancata risposta al reclamo inviato, come è da considerarsi la fattispecie, da cui è derivata per l'utente una *mancanza di ascolto, di dialogo e contraddittorio con il gestore*, fonda il diritto dell'utente medesimo al riconoscimento di un indennizzo "da mancata risposta al reclamo", anche in quanto inadempimento contrattuale ai sensi delle già citate previsioni di cui all'articolo 11, comma 2, della delibera 179/03/CSP e delle CGC.

Per la determinazione dell'indennizzo, considerato l'orientamento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Del. nn. 32/12/CIR, 97/12/CIR, 101/12/CIR), ai sensi dell'art. 11, comma 1 dell'Allegato A del Regolamento Indennizzi, detratto il tempo utile alla risposta, e il lasso di tempo intercorso fino alla data dell'udienza di conciliazione (19 dicembre 2011), nella fattispecie viene riconosciuto all'utente un indennizzo per la mancata risposta al reclamo di Euro 274,00.

C. Sulle spese del procedimento.

La possibilità di riconoscere il rimborso delle spese necessarie per l'espletamento della procedura, liquidate secondo criteri di equità e proporzionalità, è previsto dall'articolo 19, comma 6, del Regolamento che sancisce inoltre che nel determinare rimborsi ed indennizzi si tenga conto "*del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione*".

Nel caso di specie, tenuto conto del comportamento complessivamente tenuto dalle parti, si ritiene congruo liquidare l'importo di Euro 150,00 a titolo di rimborso spese della procedura di conciliazione e della procedura di definizione.

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

CONSIDERATO che per quanto precede la domanda della società Merlo Pesca di Fantozzi ■■■ & C. ■■■ sia da accogliere;

RITENUTO inoltre, per quanto concerne le spese di procedura, che, alla luce dei criteri generalmente seguiti da quest'Autorità, sia equo liquidare all'istante un importo onnicomprensivo di Euro 150,00, quale rimborso forfetario delle spese sostenute per la trattazione della presente procedura;

RITENUTO infine che gli indennizzi e/o i rimborsi riconosciuti dall'Autorità all'esito della procedura devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità e pertanto tenere indenne l'istante del decorso del tempo necessario alla definizione della procedura;

VISTA la proposta e la relazione del Responsabile del procedimento

DELIBERA

L'accoglimento, nei termini esposti in motivazione, dell'istanza presentata dalla società Merlo Pesca di Fantozzi ■■■ & C. ■■■ in data 21 dicembre 2011.

La società Fastweb ■■■■ è pertanto tenuta a riconoscere in favore dell'istante, tramite assegno bancario o bonifico, le seguenti somme, calcolate come in motivazione:

- a) Euro 400,00 a titolo di indennizzo per il malfunzionamento del servizio POS, oltre interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia;
- b) Euro 274,00 per la mancata risposta al reclamo oltre interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia;
- c) Euro 150,00 a titolo di spese di procedura.

La società Fastweb è inoltre tenuta a regolarizzare la posizione contabile amministrativa della società Merlo Pesca di Fantozzi ■■■■ & C. ■■■■ procedendo a:

- 1) stornare dalle fatture relative al periodo settembre 2010-settembre 2011 gli importi dei canoni eccedenti l'importo convenuto di Euro 25,00 + IVA mensili;
- 2) stornare dalla fattura n. ■■■■ del 31 dicembre 2010 l'importo addebitato per anticipo conversazioni.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'articolo 11 comma 4 della delibera n. 179/03/CSP.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della delibera n.173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n.259.

La società è tenuta, altresì, a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è comunicata alle parti, trasmessa all'Autorità per gli adempimenti di rito ed è resa disponibile sul sito *web* del Corecom Lazio.

Roma, 4 aprile 2013

Il Presidente
Francesco Soro
Fto

Il Dirigente Responsabile del Procedimento
Livio Sviben

Fto